

Convenzione sulla prescrizione UFAS/SLK/Suva 2020

La presente convenzione ha lo scopo di facilitare la liquidazione dei casi di regresso dell'AVS/AI nonché degli assicuratori contro gli infortuni (Suva e assicuratori contro gli infortuni secondo l'art. 68 cpv. 1 LAINF) e degli assicuratori privati, da un lato, e degli assicuratori di responsabilità civile, dall'altro, mediante un chiaro disciplinamento della prescrizione. Le parti sono consapevoli che il nuovo diritto in materia di prescrizione, in vigore dal 1° gennaio 2020, prevede, per quanto concerne il divieto di rinuncia preventiva alla prescrizione, una norma poco chiara, dato che l'articolo 141 capoverso 1 del nuovo CO ammette una dichiarazione di rinuncia all'eccezione di prescrizione soltanto «dall'inizio della prescrizione». Le parti sono unanimi nell'interpretare questa clausola nel senso che ad essere determinante per l'ammissibilità della dichiarazione di rinuncia all'eccezione di prescrizione è l'inizio del termine di prescrizione assoluto (e quindi il momento dell'evento dannoso). In tal senso esse stabiliscono le modalità di prescrizione seguenti.

1. L'assicuratore di responsabilità civile rinuncia, nel quadro della copertura, all'eccezione di prescrizione, per sé e a nome del suo assicurato, se la pretesa di regresso è stata notificata per scritto all'assicuratore stesso (o, eventualmente, al suo assicurato) entro tre anni dall'evento dannoso. Per il regresso dell'AVS/AI questo termine di tre anni inizia a decorrere **dal** giorno in cui la richiesta di prestazioni perviene agli organi competenti dell'AVS o dell'AI (casse di compensazione o uffici AI).
2. Se l'evento dannoso è notificato all'assicuratore che promuove il regresso più di tre anni dopo il suo verificarsi, questi può notificare a posteriori il caso di regresso all'assicuratore di responsabilità civile entro un anno dalla data in cui ha ricevuto la notifica dell'evento. Lo stesso vale se soltanto dopo la scadenza del regolare termine triennale di cui al punto 1 sorge o si viene a conoscenza di una situazione suscettibile di regresso che, malgrado un accurato trattamento del caso di regresso, non poteva essere riconosciuta prima o se soltanto dopo la scadenza di questo termine le prestazioni dell'assicuratore che promuove il regresso superano la soglia limite (caso bagatella) applicabile secondo il diritto contrattuale. Il termine di un anno per la notifica a posteriori inizia a decorrere dal momento in cui si viene a conoscenza della situazione suscettibile di regresso o dal momento in cui viene concessa la prestazione che comporta il superamento della summenzionata soglia limite. In tutti i casi la notifica a posteriori di un caso di regresso è ammessa soltanto fino a dieci anni dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso.
3. Trascorsi dieci anni dall'evento dannoso o, per la pretesa di regresso dell'AVS/AI, dal momento in cui perviene la richiesta di prestazioni, l'assicuratore che promuove il regresso rinuncia ad esercitare le pretese di regresso, tranne se, richiedendo per tempo una rinuncia scritta

all'eccezione di prescrizione o prendendo provvedimenti che interrompono la prescrizione, evita che quest'ultima sopravvenga. L'AVS/AI rinuncia inoltre ad esercitare pretese di regresso dopo quindici anni dall'evento dannoso, indipendentemente dal momento della richiesta di prestazioni, tranne se richiede per tempo una rinuncia all'eccezione di prescrizione o prende provvedimenti che interrompono la prescrizione.

4. Per i casi di regresso già notificati al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione, e per i quali la prescrizione non è ancora sopravvenuta secondo la regolamentazione anteriore, l'assicuratore di responsabilità civile rinuncia all'eccezione di prescrizione per dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 2020. Per i casi di regresso non ancora notificati al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione, si applica il disciplinamento in materia di prescrizione di quest'ultima. Per i casi dell'AVS/AI in cui l'evento si è verificato a partire dal 1° gennaio 2010 e che non sono ancora prescritti secondo le norme legali in materia, vige un diritto di notifica a posteriori di un anno, con la conseguenza che a tali casi si applica il disciplinamento in materia di prescrizione previsto dalla presente convenzione. Il termine di un anno inizia a decorrere dall'adesione dell'assicuratore di responsabilità civile, ma al più presto dal 1° gennaio 2020. La presente convenzione non è applicabile ai casi di regresso già liquidati al momento della sua entrata in vigore.
5. Alla presente convenzione può aderire qualunque assicuratore sociale o privato avente sede in Svizzera. La dichiarazione di adesione deve essere validamente firmata e inoltrata all'Associazione svizzera d'assicurazioni. Quest'ultima mette a disposizione su Internet un elenco aggiornato degli aderenti. Se un assicuratore gestisce più rami assicurativi, la sua dichiarazione di adesione vale sempre per tutti i rami. Nei rapporti tra gli assicuratori sociali e quelli privati aderenti, le regolamentazioni in materia di prescrizione della presente convenzione sono prioritarie rispetto a quelle della convenzione I tra l'ARCA e l'UFAS concernenti la rinuncia alla prescrizione del 1° gennaio 1982, a quelle della convenzione sul regresso LAINF del 2001 e a quelle della convenzione sulla rinuncia alle pretese di regresso e all'eccezione di prescrizione della Commissione dei responsabili dei sinistri (SLK).
6. **Di** principio le modalità di prescrizione previste nella presente convenzione si applicano tra le società aderenti dal momento in cui le parti hanno sottoscritto la dichiarazione di adesione, ma al più presto dal 1° gennaio 2020.
7. Ciascuna parte contraente ha il diritto di disdire la presente convenzione per la fine di un anno civile osservando un termine di disdetta di sei mesi. La disdetta deve essere validamente firmata e inoltrata all'Associazione svizzera d'assicurazioni. Quest'ultima informa tutte le parti contraenti circa la disdetta. Per tutti gli eventi dannosi ancora pendenti e per i casi che si verificano tra la disdetta e il recesso dalla convenzione, la prescrizione continua a essere disciplinata secondo le regole della presente convenzione.
